

22 DICEMBRE 2025

AREA DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE ICT E DIGITALIZZAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A TRENTINO DIGITALE SPA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO VOIP PER L'ANNO 2026.

CIG: B9C9EFBE55

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, che vengono coordinati dagli uffici amministrativi con sede in Via della Malpensada 82/A;

per l’attuazione di tale finalità, Opera necessita di risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della normale attività amministrativa, la quale comporta l’utilizzo di strumenti tecnologici e di sistemi informatici;

con determinazione n. 123 del 06 giugno 2024 è stato autorizzato l’affidamento diretto dell’appalto per il servizio di telefonia fissa dal 01 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025 a Trentino Digitale SpA, con sede in via Gilli n. 2, CF e P. IVA 00990320228, per l’importo di € 1.732,40.= IVA compresa;

con determinazione n. 237 del 31 ottobre 2024 è stata fatta un’integrazione in sanatoria del servizio di telefonia fissa in quanto nel summenzionato provvedimento era stata confermata solo una parte del preventivo n. F. 8.2-2024-115 pervenuto da Trentino Digitale Spa (rif. prot. Opera n.4828/2024) riferito alla sede principale, mentre il servizio è stato svolto anche in altre sedi di Opera e pertanto si è reso necessario porre delle integrazioni in sanatoria, disponendo la copertura degli importi mancanti previsti nell’offerta iniziale e fondamentali al corretto svolgimento del servizio, per l’importo complessivo di € 1.183,40.= IVA compresa;

i servizi di cui ai punti precedenti risultano in scadenza il 31/12/2025 e sono ancora funzionali e strumentali allo svolgimento dell’attività degli uffici nonché imprescindibili per mantenere un adeguato livello di qualità dei servizi di Opera a favore degli studenti universitari, per cui si ritiene di procedere al rinnovo anche per l’annualità 2026;

in data 22 dicembre 2025 (prot. Opera n. 19291), nelle more della disponibilità del nuovo Accordo Quadro Consip SPC Connattività (ed. 3), è pervenuta nota da parte di Trentino Digitale S.p.A. contenente la proposta di proroga relativa ai servizi VoIP, alle medesime condizioni tecnico-economiche contenute nel contratto in scadenza, valida per l’anno 2026;

nella suddetta nota si precisa che le condizioni tecnico-economiche del servizio praticate agli Enti del Sistema Pubblico Trentino potrebbero essere riviste da Trentino Digitale, in coerenza con il nuovo impianto Consip, per cui durante il periodo di validità contrattuale Trentino Digitale si riserva di proporre una revisione delle condizioni tecniche e delle tariffe del servizio VoIP unitamente ad una nuova scadenza dello stesso.

Preso atto che Trentino Digitale S.p.A. ha acquisito il ruolo di società per la gestione del SINET – Sistema informatico elettronico trentino, di cui all'art. 5 della L.P. n. 16/2012, istituito quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione ed archiviazione;

visto l'art. 7 del d.lgs. 36/2023, il quale nell'introdurre il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa, prevede che con provvedimento motivato *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”*;

visto il co. 2 quarter dell'art. 33 della L.P. 3/2006 secondo cui *“per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo articolo 79 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale che impartisce ai predetti soggetti le direttive per l'attuazione di questo comma”*;

visto il punto 4 del paragrafo 3 dell'Allegato A alla Delibera di Giunta provinciale n. 2102 di data 16 dicembre 2024, *“Nuove direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”*, secondo cui una strategia utile per il contenimento della spesa è *“utilizzo di strumenti di sistema implementati dalla Provincia o da altri enti del sistema territoriale integrato, volti a economizzare nonché semplificare le procedure e i processi in particolare di back office”*;

visto anche quanto indicato nella Delibera di Giunta provinciale n. 401 di data 18 marzo 2022, *“Direttive agli enti strumentali della Provincia per l'attuazione dell'articolo 33 comma 2 quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)”* secondo cui la norma di cui all'art. 33 comma 2 quarter, come introdotta dall'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 (*“Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022”*), afferma, a livello di sistema pubblico provinciale, il *“principio dell'obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da ciascun Ente strumentale, al fine di meglio controllare, razionalizzare e contenere la spesa degli Enti strumentali della Provincia, valorizzando le sinergie tra i medesimi”*, adottando la direttiva per cui *“ciascun Ente strumentale deve di norma avvalersi, per l'acquisizione di prestazioni, degli altri Enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni”*;

rilevato che la società in-house Trentino Digitale ha sinora sempre svolto i servizi nelle scorse annualità in modo efficace, efficiente ed economico, ritenuta congrua l'offerta anche sulla base della tempestività della risposta in caso di problematiche;

dato atto che la peculiarità della natura della società in house rileva anche ai fini della mancata richiesta della presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 co. 4 del d.lgs. 36/2023, in quanto non solo il quesito n. 90 di data 25/02/2021 della piattaforma dell'Esperto risponde della PAT evidenzia come, seppure vi è una separazione patrimoniale tra il patrimonio dell'ente e quello della società, non vi è una distinta titolarità e *“non può configurarsi una distinzione soggettiva tra la società in house e l'ente pubblico controllante”*, ma anche il Quesito del Supporto Giuridico del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti n. 2606 del 18/07/2024 in riferimento alla cauzione definitiva non contempla l'applicazione della disciplina codicistica;

si fa presente che il contratto originario autorizzato con determinazione n. 123 del 6 giugno 2024 non aveva un CIG di riferimento, non essendo previsto ai sensi della normativa previgente e in particolare viste le previgenti faq dell'ANAC n. A8 e C4 della sezione “*tracciabilità dei flussi finanziari*” che escludevano gli affidamenti diretti a società in-house dall'applicazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e quindi anche dall'obbligo di richiesta del codice CIG;

visto quanto disposto recentemente dalle FAQ di ANAC relative alla digitalizzazione dei contratti pubblici n. D.7, B.10 e B.11, della FAQ di ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. C.3 e del quesito del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2863 del 29/10/2024;

per uniformità con gli altri affidamenti in-house autorizzati in questo periodo temporale, pur trattandosi di una proroga contrattuale e non di un nuovo affidamento;

dato atto che seppure non risultano integrati tutti gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, in quanto manca il requisito della “*terzietà*”, e non trovano quindi applicazione gli obblighi di tracciabilità, si ritiene comunque opportuno acquisire il CIG sia ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento e del suo monitoraggio, ai sensi dell'art. 23 co. 5 del d.lgs. 36/2023, sia per l'adempimento degli obblighi contributivi;

considerato il buon funzionamento dei servizi attualmente in uso, la necessità di rinnovarli e che non si supera la soglia per l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad “*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

con il presente provvedimento si intende prorogare, il servizio di telefonia VoIP attraverso la piattaforma Contracta, procedura “*Affidamenti Diretti a Società in house*”, a fronte di un impegno economico pari ad € 1.260,00.– IVA esclusa;

vista la sentenza della Corte dei Conti Campania, Sez. Contr., 28.02.2025, n. 98, secondo cui anche nel caso di affidamenti in house, devono essere verificati i requisiti generali di ordine morale e soggettivo della società affidataria, al fine di evitare danni erariali e garantire la legalità e la qualità dei servizi, in quanto seppure in assenza di una gara formale l'assenza degli stessi costituirebbe una causa ostativa all'affidamento diretto;

dato atto che, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi degli artt. 52, 94, 95, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione resa dall'Impresa rientrerà nelle verifiche a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, per cui l'Ente, in caso di esito negativo delle stesse, provvederà a risolvere di diritto il contratto, ad escutere l'eventuale garanzia definitiva, a comunicare ad ANAC e a sospendere la partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi;

si specifica, altresì, che le attività oggetto del presente provvedimento non sono identificate dal codice CUP non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come

modificato dall'art. 41, co. 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto non attengono ad un progetto di investimento pubblico trattandosi di una *“spesa di gestione”* che permette il funzionamento ordinario dell'Ente;

dato atto che per quanto attiene all'imposta di bollo gli affidamenti diretti in house rientrano nella disciplina degli appalti pubblici per cui ci si rende applicabile l'esenzione prevista per importi inferiori a € 40.000,00 come contemplato dalla risposta della Agenzia delle Entrate n. 230/2024, dal co. 10 dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e dalla tabella annessa nell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

la disciplina della correttezza di cui all'art. 33 della L.p. 2/2016 non trova applicazione in quanto il servizio in questione viene svolto presso la struttura dell'appaltatore e non in quella del committente;

si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

il responsabile unico del progetto per l'affidamento diretto in house dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023, si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore”* e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2024, n. 2276;
- vista la I[^] Variazione al Budget economico 2025-2027 e la I[^] Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6, di data 18 aprile 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 760 del 30 maggio 2025;
- vista la II[^] Variazione al Budget economico 2025-2027 e la II[^] Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10, di data 5 agosto 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1308 del 05 settembre 2025;
- vista la III[^] Variazione al Piano Investimenti 2025-2027 approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19, di data 26 novembre 2025 e in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e in attesa di approvazione da parte della Giunta Provinciale;
- visto il regolamento sulle *“funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore”* approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”* e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;

- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'affidamento diretto del servizio di telefonia fissa VoIP per l'anno 2026 con Trentino Digitale Spa, avente sede in via Gilli n. 2, CF e P. IVA 00990320228 come di seguito indicato;
2. di quantificare l'onere complessivo a carico dell'Opera per i servizi di cui al punto 1) per l'intero esercizio 2026 in € 1.537,20.= IVA inclusa;
3. di imputare la spesa di cui al punto 2) alla macrovoce 041005 “Utenze e canoni”, centro di costo 15 “Patrimonio immobiliare in disponibilità” del budget economico 2026;
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura effettuato dal personale allo scopo incaricato dall'Ente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all. 0

RAGIONERIA VISTO
Esercizio 2026
Macrovoce 041005
Centro di Costo 15 per € 1.537,20 – PRG 135

LA RAGIONERIA

(GV/EC/vf)